

## Costituire Unione Civile

I nuovi istituti previsti dalla normativa di Legge 20 maggio 2016 n.76 "Legge Cirinnà" oltre ad aver dato la possibilità di regolamentare le unioni di fatto tra gli individui, sia di sesso diverso sia dello stesso sesso, hanno ulteriormente dato la possibilità di costituire unione civile tra le persone dello stesso sesso che a questo riguardo acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

I requisiti per costituire unione civile sono:

- Essere dello stesso sesso
- Aver compiuto la maggior età
- Essere di stato libero
- Non essere interdetti
- Non ricadere nei divieti di cui all'art.87 del Codice Civile (rapporti di parentela affinità adozione ecc..)
- non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
- per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

L'Unione civile si costituisce davanti all'Ufficiale Dello Stato civile scelto dagli interessati e alla presenza di due testimoni Sarà compito dell'Ufficiale dello Stato civile indicato curare l'istruttoria preliminare.

Con dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile le parti potranno:

- scegliere di assumere cognome comune per la durata dell'unione civile o si può richiedere di anteporlo o posporlo al proprio;
- possono scegliere il regime patrimoniale della separazione. Qualora la scelta non fosse fatta rimane la comunione dei beni.

L'ufficio Stato Civile riceve le richieste previo appuntamento al n.0365296823.